



REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI COLLEGIALI IN MODALITA' TELEMATICA

Revisione-Delibera del Consiglio di Istituto n. 93 del 12 settembre 2023

Indice

-Premessa

Art. 1- Ambito di applicazione

Art. 2 - Definizione

Art. 3 - Requisiti tecnici minimi

Art. 4 - Materie oggetto di deliberazione in modalità telematica

Art. 5 – Convocazione

Art. 6 - Svolgimento delle sedute

Art. 7- Verbale di seduta

Art. 8 –Definizioni finali

REGOLAMENTO RIUNIONI OO.CC. IN MODALITA' TELEMATICA

PREMESSA

Stante l'emergenza sanitaria da COVID-19 che ha costituito il presupposto di necessità ed urgenza per l'emanazione di misure del tutto eccezionali e inedite, in ottemperanza alle norme in tema di emergenza sanitaria e in caso di qualsiasi necessità di ricorrere alle modalità di telematiche di riunione degli Organi Collegiali si stabilisce quanto segue, ampliando la parte del Regolamento generale d'Istituto:

VISTA LA LEGGE N. 241/1990 Art. 3bis ("per conseguire maggiore efficienza nella loro attività, le Amministrazioni pubbliche incentivano l'uso della telematica, nei rapporti interni, tra le diverse amministrazioni e tra queste e i privati")

VISTO IL CODICE DELL'AMMINISTRAZIONE DIGITALE D.lgs. n. 85/2005, che prevede l'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione per organizzare l'attività amministrativa e renderla efficiente, trasparente ed economica, nonché per facilitare le comunicazioni interne e la partecipazione ai vari procedimenti propri dell'amministrazione. In particolare, la possibilità di svolgere le riunioni degli organi suddetti in via telematica discende dall'interpretazione dei seguenti articoli:

- art. 12, comma 1: "le pubbliche amministrazioni nell'organizzare autonomamente la propria attività utilizzano le tecnologie dell'informazione e della comunicazione per la realizzazione degli obiettivi di efficienza, efficacia, economicità, imparzialità, trasparenza, semplificazione e partecipazione";

- art. 12, comma 2: "le pubbliche amministrazioni adottano le tecnologie dell'informazione e della comunicazione nei rapporti interni".

-Art. 12 comma 3bis ("i soggetti di cui all'art. 2, comma 2 favoriscono l'uso da parte dei lavoratori di dispositivi elettronici personali o, se di proprietà dei predetti soggetti, personalizzabili, al fine di ottimizzare la prestazione lavorativa, nel rispetto delle condizioni di sicurezza nell'utilizzo")

VISTO IN PARTICOLARE l'art. 45 - Valore giuridico della trasmissione - comma 1, ("i documenti trasmessi da soggetti giuridici ad una pubblica amministrazione con qualsiasi mezzo telematico o informatico, idoneo ad accertarne la provenienza, soddisfano il requisito della forma scritta e la loro trasmissione non deve essere seguita da quella del documento originale")

VISTI i DPCM emanati in correlazione all'emergenza sanitaria ed in particolare la previsione che siano "sospese le riunioni degli organi collegiali in presenza"; che "... sono adottate, in tutti i casi possibili, nello svolgimento di riunioni, modalità di collegamento da remoto ..."; che le prestazioni lavorative e gli adempimenti connessi del personale scolastico possono svolgersi anche attraverso collegamenti telematici;

VISTA la nota n. 279 del 8/03/2020 -sospensione delle riunioni in presenza degli OO.CC.;

VISTA LA LEGGE N. 27/2020, art. 73 comma 2 bis, che prevede semplificazioni in materia di riunioni di organi collegiali nella PA: "*le sedute degli organi collegiali delle istituzioni scolastiche ed educative di ogni ordine e grado possono svolgersi*

in videoconferenza, anche ove tale modalità non sia stata prevista negli atti regolamentari interni”;

VISTA l'ipotesi CCNL 2019-2021 del 14 luglio 2023, art. 44, c.6;

Art. 1- Ambito di applicazione

Il presente Regolamento disciplina lo svolgimento, in modalità telematica, delle riunioni degli Organi Collegiali (Collegio dei Docenti - Consiglio di Istituto e Giunta Esecutiva – Consiglio di classe/interclasse/intersezione – Comitato per la valutazione del servizio-GLI) dell'Istituto Comprensivo e le due ore di programmazione didattica collegiale prevista per i docenti della scuola Primaria.

Se strettamente necessario, per analogia possono adottare le medesime modalità di riunione i Dipartimenti, le Commissioni e i gruppi di lavoro.

Art. 2 - Definizione

Ai fini del presente Regolamento, per “riunioni in modalità telematica” nonché per “sedute telematiche”, si intendono le riunioni degli organismi elencati all'Art.1, per le quali è prevista la possibilità che tutti i componenti l'organo partecipino a distanza, da luoghi diversi dalla sede solitamente preposta, in modalità sincrona o asincrona.

Art. 3 Requisiti tecnici minimi

1. La partecipazione a distanza alle riunioni di un organo collegiale presuppone la disponibilità di strumenti telematici idonei a consentire la comunicazione tra i membri secondo due modalità:

- Sincrona, con comunicazione in tempo reale a due vie e, quindi, con collegamento simultaneo fra tutti i partecipanti.
- Asincrona, con comunicazione differita all'interno di un arco temporale predeterminato.

2. Le strumentazioni e gli accorgimenti adottati devono comunque assicurare la massima riservatezza possibile delle comunicazioni, identificare con certezza i partecipanti e consentire la possibilità di:

- a) visione degli atti della riunione;
- b) intervento nella discussione;
- c) scambio di documenti;
- d) votazione;
- e) delibera.

3. Sono considerate tecnologie idonee per riunioni sincrone teleconferenza, videoconferenza. Sono inoltre utilizzabili in modalità asincrona altri strumenti di comunicazione quali: posta elettronica, uso di tool, moduli di Google e/o di sistemi informatici di condivisione di file, per la trasferibilità degli atti della riunione fra tutti i partecipanti o per lo svolgimento di discussione, confronto, votazione e delibera, senza contemporaneità, purché siano resi chiari e trasparenti oggetto, inizio e conclusione del processo.

4. Fermo restando l'obbligo del segreto professionale e del conseguente obbligo di riservatezza, ai componenti è consentito collegarsi da un qualsiasi luogo che

assicuri il rispetto delle prescrizioni di cui al presente regolamento, purché non pubblico né aperto al pubblico e, in ogni caso, con l'adozione di accorgimenti tecnici che garantiscano la riservatezza della seduta (come l'uso di cuffie o altre apparecchiature idonee a tale scopo).

Art. 4 - Materie oggetto di deliberazione in modalità telematica

1. La riunione telematica può essere utilizzata dagli OO.CC. per deliberare sulle materie di propria competenza, con possibilità di discussione collegiale, visione degli atti, votazione.
2. L'adunanza telematica può essere utilizzata anche in situazioni emergenziali, ove non sia possibile o consigliabile la riunione in presenza.

Art. 5 - Convocazione

1. La convocazione delle riunioni degli Organi collegiali in modalità telematica comprensiva dell'elenco degli argomenti all'o.d.g. deve essere inviata a cura del Presidente o del Dirigente Scolastico tramite posta elettronica a tutti i componenti dell'organo almeno 5 giorni prima. In situazioni di emergenza si prescinde dai 5 giorni di anticipo normalmente previsti; è opportuno tuttavia un anticipo min. di 48h.
2. La convocazione contiene l'indicazione del giorno, dell'ora per la modalità sincrona o dell'arco temporale complessivo per la modalità asincrona, degli argomenti all'ordine del giorno e le indicazioni necessarie per la partecipazione.
3. Alla convocazione effettuata nei termini di cui ai commi precedenti, dovrà essere dato riscontro con conferma di avvenuta ricezione mediante posta elettronica.

Art. 6 - Svolgimento delle sedute

1. Per la validità dell'adunanza telematica restano fermi i requisiti di validità richiesti per l'adunanza ordinaria prevista dalla normativa in vigore:
 - a) regolare convocazione,
 - b) partecipazione della maggioranza dei convocati,
 - c) verifica raggiungimento della maggioranza dei voti richiesta dalle norme di riferimento (la metà più uno degli aventi diritto),
 - d) la delibera dell'adunanza deve indicare quanti si sono espressi in merito all'oggetto della convocazione (e il numero di eventuali astenuti e contrari) ai fini del raggiungimento della maggioranza richiesta dalle norme di riferimento, per ciascun argomento all'ordine del giorno.

La sussistenza di quanto indicato alle lettere a), b) e c) è verificata e garantita da chi presiede l'Organo collegiale e dal Segretario che ne fa menzione nel Verbale di seduta.

2. Qualora nell'ora prevista per l'inizio delle riunioni o durante lo svolgimento delle stesse vi siano problemi tecnici che rendano impossibile il collegamento, si darà ugualmente corso all'assemblea, se il numero legale è garantito, considerando assente giustificato il componente dell'Organo che sia impossibilitato a collegarsi in videoconferenza. Se il numero legale non è garantito, la seduta dovrà essere rinviata ad altro giorno.
3. Qualora impossibilitato al collegamento sia il Presidente dell'organo, la funzione di Presidente sarà svolta dal componente che può ricoprire tale carica in base alle norme e ai regolamenti vigenti.
4. Nel caso in cui un componente dell'organo dovesse perdere la connessione durante le operazioni di voto potrà inviare tempestivamente la propria dichiarazione

di voto tramite whatsapp o mail. La mail verrà protocollata e allegata al verbale della seduta on line.

5. Tutti i partecipanti esprimono la propria opinione e/o il proprio voto mediante lo strumento telematico che potrà essere utilizzato (tool o piattaforme, moduli Google, posta elettronica di cui il componente dell'organo garantisca di fare uso esclusivo e protetto, chat oppure per espressione diretta durante la videoconferenza).

6. Relativamente alle delibere si procederà alle votazioni durante la seduta on line per appello nominale oppure, nel caso di riunioni collegiali con un alto numero di partecipanti, si procederà con l'indicazione degli astenuti e contrari.

7. E' fatto divieto di divulgazione, registrazione e diffusione dei dati e delle informazioni discusse durante la riunione.

8. La registrazione delle sedute on line degli OO.CC non sostituisce il verbale e costituisce uno strumento per la redazione dello stesso. Per quanto riguarda i tempi di conservazione e la consultazione da parte dei partecipanti, la registrazione sarà conservata ed eventualmente consultata fino all'approvazione del verbale e poi eliminata.

9. La videoregistrazione può essere utilizzata per l'attivazione dell'autotutela ex art. 21 nonies l. 241/1990.

Art. 7 - Verbale di seduta

1. Della riunione dell'organo viene redatto apposito verbale nel quale devono essere riportati:

a) l'indicazione del giorno, dell'ora o arco temporale di apertura e chiusura della seduta;

b) i nominativi di presenti/assenti;

c) l'esplicita dichiarazione di chi presiede l'organo sulla valida costituzione dell'organo;

d) la chiara indicazione degli argomenti posti all'ordine del giorno;

e) sintesi delle eventuali discussioni;

f) la volontà collegiale emersa dagli esiti della votazione, tramite contenuto letterale della deliberazione formata su ciascun argomento all'ordine del giorno;

2. Il verbale della riunione telematica potrà essere approvato nella seduta successiva. In seguito, il verbale, debitamente firmato e timbrato, viene inserito nell'apposito registro dei verbali.

3. L'estratto del verbale contenente le delibere adottate verrà pubblicato all'ALBO ON LINE. dell'istituto.

Art. 8 Disposizioni finali

1. Il presente Regolamento entra in vigore all'atto della sua approvazione integrando il Regolamento di Istituto ed eventuali regolamenti specifici per le riunioni degli organismi elencati all'art. 1.

2. Esso viene pubblicato sul sito web dell'Istituto.